



COMUNE DI ZOLA PREDOSA
(Provincia di Bologna)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III - TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per il recupero
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Agevolazioni
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V - MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 29. Presupposto della maggiorazione
- Art. 30. Aliquote.

TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 31. Obbligo di dichiarazione
- Art. 32. Termini, decorrenza e contenuto della dichiarazione
- Art. 33. Poteri del Comune
- Art. 34. Accertamento
- Art. 35. Sanzioni
- Art. 36. Riscossione
- Art. 37. Interessi
- Art. 38. Rimborsi e compensazioni
- Art. 39. Somme di modesto ammontare
- Art. 40. Contenzioso e istituti deflativi

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 42. Clausola di adeguamento
- Art. 43. Disposizioni transitorie
- Art. 44. Disposizioni per l'anno 2013

Allegati

- All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- All. B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti comunali vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. Per la gestione e classificazione dei rifiuti si fa rimando al testo tempo per tempo vigente del Regolamento comunale per la gestione e disciplina del servizio rifiuti.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva superiore a 500 mq, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifici - entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Per la corretta identificazione delle sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti si fa rinvio alle disposizioni del vigente regolamento comunale di gestione e disciplina del servizio rifiuti.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali a qualunque uso adibiti o di aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, le attività produttive in genere e le sedi di enti associativi.

3. La presenza di arredo e l'attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas o l'acquisizione della residenza anagrafica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, se non nei casi, modi e condizioni stabiliti dal presente regolamento.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga locali o aree per i quali si realizzi il presupposto impositivo, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Sono escluse da tassazione, per espressa previsione di legge:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi, le logge e le terrazze, i posti auto scoperti (quali ne sia la classificazione catastale), i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte, pertinenziali o accessorie a locali tassabili di utenze non domestiche, diverse dalle aree operative;

2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- b) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - c) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di almeno un contratto attivo di fornitura per l'erogazione di un servizio a rete essenziale quale luce, gas o acqua;
 - f) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,5;
 - g) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, identificate di norma, nei terreni o parquets di gioco, riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - h) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 8.

Art. 10. Riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali

1. Secondo quanto previsto dall'art.14 comma 10 D.L.201/11 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per le attività di seguito elencate, ove non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando alla superficie (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi, che verranno computati per intero) le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	DETASSAZIONE DEL
autocarrozzerie	60%
autoriparatori, gommisti, elettrauto, aree esterne attrezzate dei distributori di carburante	50%
verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	50%

falegnamerie, allestimenti, pubblicitarie, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	50%
rosticcerie	50%
lavanderie a secco, tintorie non industriali	40%
officine metalmeccaniche, carpenterie	40%
tipografie, stamperie, vetrerie	40%
laboratori fotografici, eliografie	30%
Pasticcerie	30%
ambulatori medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici, laboratori di analisi	20%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	20%
pelletterie	20%

Per le attività non ricomprese nell'elenco di cui al comma precedente, qualora in presenza di produzione di rifiuti speciali, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3.

4. Non sono, inoltre, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole destinate al rimessaggio di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura e locali quali legnaie, fienili e simili;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

5. Per fruire della detassazione per rifiuti speciali prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) presentare apposita istanza, completa di planimetria, nella quale indicare il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici occupate specificandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);
- b) comunicare entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER (catalogo europeo rifiuti), allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (es. copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD)

Art. 11. Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 14, comma 9 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo è costituita per i locali da quella calpestabile, misurata sul filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore o uguale a mt. 1,5, e per le aree scoperte, da quella misurata sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui all'articolo 9 bis sopra indicato, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categorie catastali A, B e C), sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo resta quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore o uguale a mt. 1,5.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,5, in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno, con la delibera di approvazione delle tariffe annuali, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, degli equilibri finanziari complessivi. La definizione dei costi, rilevante ai fini del calcolo della tariffa, ha luogo tenendo conto:

a) del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti a cura dell'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dall'autorità competente;

b) dei costi comuni propri dell'Ente che è possibile assumere a costo in base al metodo normalizzato di cui al DPR 158/99, quali i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, gli accantonamenti per perdite su crediti.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è assicurata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura da determinarsi annualmente con il provvedimento di determinazione delle tariffe annuali, tenendo conto dei risultati collettivi programmati in materia di conferimento a raccolta differenziata e in modo da consentire, comunque, un ordinato e graduale passaggio a sistemi di commisurazione più prossimi al sistema puntuale.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal 1° giorno del mese successivo all'inizio dell'occupazione e sussiste sino al 1° giorno del mese successivo alla cessata utilizzazione, purché tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre il termine previsto dal successivo articolo 32 ma entro l'anno di avvenuta cessazione, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione stessa, con effetto dal 1° giorno del mese successivo; la cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla effettiva perdita della disponibilità del locale o area a condizione che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentarla e datarla. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:

a) il tributo assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;

b) la dimostrazione dell'avvenuta chiusura dell'utenza elettrica intestata al contribuente per l'immobile in questione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco dell'utenza;

c) la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;

d) lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario e registrata.

4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione ovvero se il tributo è stato assolto da soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio

5. Le variazioni soggette ad obbligo di denuncia, intervenute nel corso dell'anno, producono effetti dal 1° giorno del mese successivo alla effettiva variazione degli elementi stessi. Per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, qualora la dichiarazione sia prodotta oltre i termini di cui al successivo articolo 32, gli effetti decorreranno dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione. Le variazioni di tariffa verificate in corso d'anno, saranno, di regola, conteggiate con il tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono altresì essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma sono dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o militare, attività lavorativa prestata in modo stabile altrove, in Italia o all'estero, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi tenuti a disposizione da soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di enti o società, occupati da persone non residenti, il numero degli occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata o, in mancanza, presuntivamente, in numero 2 (due) unità. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero il numero degli occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata o, in mancanza, si assume, presuntivamente, il numero dei componenti il nucleo familiare alla data di iscrizione nei registri AIRE.

Resta salva la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, un maggior numero di occupanti qualora emergente dalle verifiche effettuate.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. I medesimi oggetti si considerano utenze non domestiche se condotti da persone giuridiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetto già ivi anagraficamente residente, tenute a disposizione dallo stesso dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. La verifica del numero degli occupanti le utenze domestiche è effettuata alla data di elaborazione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 36 del presente regolamento. Le variazioni intervenute successivamente saranno conguagliate in occasione dell'invio dell'avviso di pagamento relativo all'anno successivo.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene di regola effettuata, in relazione all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, a quanto risultante

dall'iscrizione alla CC.II.AA, nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

In sede di prima applicazione del tributo le attività sono suddivise mediante attribuzione d'ufficio alla categoria ritenuta più appropriata avuto riguardo al tipo di attività svolta nei locali soggetti a tassazione e all'attività prevalente del soggetto passivo, avvalendosi delle informazioni desumibili dalle dichiarazioni rese nonché dalle risultanze delle visure della Camera di Commercio; l'attribuzione ha luogo con applicazione di criteri omogenei, così da permettere un equivalente trattamento per casi equivalenti; in caso di dubbio si farà prevalere un criterio di prevalenza dell'attività effettivamente svolta;

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione in tutti i casi in cui l'attribuzione di un'unica categoria possa rivelarsi non idonea a rappresentare l'effettiva produzione potenziale dei rifiuti (avuto riguardo all'attività realmente esercitata nei locali o aree).

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica incrementata del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per il tributo annuale.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

TITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni occupate da soggetti iscritti all'AIRE che risiedano o abbiano dimora abituale all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che l'immobile resti inutilizzato: riduzione del 30%;
- b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dal 1° giorno del mese successivo alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate in sede di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento ed ha effetto dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione.

La dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo, per il soggetto passivo, di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata dichiarazione il soggetto autorizza altresì il Comune o il soggetto gestore a provvedere a verifiche periodiche al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Tale riduzione spetta solo per le utenze individuali, l'eventuale assegnazione di compostiera a edifici condominiali non dà luogo al riconoscimento della riduzione.

In sede di prima applicazione della riduzione, si assume quale dichiarazione, quella rilasciata al Servizio Ambiente al momento del ritiro della compostiera.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali ed aree scoperte, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a sei mesi nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 25. Riduzioni per il recupero

1. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 50% della quota variabile dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviati al recupero (esclusi gli imballaggi secondari e terziari, di cui all'art. 11 di questo regolamento) per l'importo unitario di euro 0,20 per Kg avviato a recupero, a condizione che la frazione riavviata al recupero sia almeno pari a 500 Kg/anno (con esclusione degli imballaggi terziari, il cui trattamento compete per legge al produttore).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, a pena di decadenza entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione accordata opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Le condizioni previste al comma precedente debbono esser fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio e al competente Ufficio Comunale. Dalla data della diffida, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni lavorativi a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sul tributo.

Art. 27. Agevolazioni

1. Si stabilisce l'esenzione per i locali e le aree direttamente condotti dall'amministrazione comunale quali sede di uffici o servizi pubblici o di pubblica utilità.

2. Si stabilisce inoltre la possibilità di esentare, con il provvedimento annuale di determinazione delle tariffe, i locali e le aree di proprietà comunale, affidati ad enti no profit o aziende consortili, in forza di una convenzione, per la parte di essi destinata allo svolgimento di attività o progetti riconosciuti dall'Amministrazione di forte rilevanza sociale o di attività che si configurano quale servizio pubblico, reso dall'amministrazione per il tramite della convenzione.

3. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. E' prevista l'applicazione di una sola riduzione o agevolazione. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, sarà attribuita quella più favorevole al contribuente.

TITOLO V - MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 29. Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20.

5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 30. Aliquote

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 31. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni del numero di occupanti devono essere dichiarate al Comune con le modalità e nei termini previsti al successivo art. 32, fatta eccezione per le variazioni del nucleo familiare residente, che vengono invece rilevate d'ufficio. Resta dovuta la denuncia, nei termini sopra citati, quando la variazione degli occupanti riguarda un'utenza composta da più nuclei familiari, anche se residenti.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 32. Termini, decorrenza e contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore, occupante o detentore dei locali o aree, con effetto dal primo giorno del mese successivo all'inizio del possesso, occupazione o detenzione, utilizzando gli appositi modelli messi gratuitamente a disposizione dal Comune. La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo, nel qual caso la dichiarazione deve essere presentata nei termini previsti dal primo periodo del presente comma.

2. Il mancato rispetto del termine dichiarativo relativo all'inizio del possesso, occupazione o detenzione è sanzionato a titolo di omessa dichiarazione relativa all'intera annualità.

3. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare (escluse le abitazioni) sulla base di autonomi contratti e ferma restando la disciplina codicistica in materia di obbligazioni solidali e diritto di regresso.

4. Le dichiarazioni con richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della richiesta.

5. L'omissione o infedeltà della dichiarazione relativa all'annualità di inizio occupazione, possesso o detenzione, di cui al comma 1, si intende tacitamente confermata anche in relazione alle annualità successive quando il contribuente non provveda a presentare o rettificare la propria dichiarazione entro il 31 gennaio successivo a ciascuna di dette annualità.

6. La dichiarazione, originaria o di variazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo e-mail) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) i dati identificativi (cognome, nome e codice fiscale) degli eventuali occupanti non residenti, che, in aggiunta al nucleo familiare residente, dimorino nell'abitazione in modo non occasionale;
- c) il numero effettivo dei soggetti occupanti l'utenza;
- d) l'ubicazione dei locali o aree, completa di numerazione civica esterna ed interna, se esistente;
- e) la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
- g) l'indicazione del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal dichiarante, e del titolo di possesso o occupazione;
- h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- i) la sottoscrizione dell'intestatario della denuncia.

7. La dichiarazione, originaria o di variazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi della società/ditta/ente soggetto passivo (denominazione e ragione sociale completa, codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, recapiti telefonici e indirizzo e-mail, codice ATECO dell'attività, iscrizione CCIAA, iscrizione all'albo degli artigiani);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale e recapiti telefonici);
- c) l'ubicazione dei locali o aree, completa di numerazione civica esterna ed interna, se esistente;
- d) la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
- f) l'indicazione del proprietario dell'immobile, se soggetto diverso dal dichiarante, e del titolo di possesso o occupazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h) la sottoscrizione dell'intestatario della denuncia.

8. La dichiarazione di cessazione, per entrambe le tipologie di utenza, deve contenere:

- a) le generalità del contribuente;
- b) la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
- c) l'ubicazione dei locali o aree, completa di numerazione civica esterna ed interna, se esistente;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) l'eventuale documentazione probatoria dell'effettiva perdita della disponibilità dei locali e aree;
- f) la sottoscrizione dell'intestatario della denuncia;

9. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante o dal suo legale rappresentante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta raccomandata, tramite fax o posta elettronica, accompagnata da un documento di identità, o con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 33. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici, di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 34. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dei commi 161 e 162 dell'art.1 della L. 296/2006.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 3.000,00 il contribuente che si trovi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica può richiedere una rateazione.
5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. A supporto delle motivazioni, alla richiesta dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante la reale situazione patrimoniale e reddituale (dichiarazione ISEE, ultimo estratto conto disponibile, estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta) al fine di consentire all'ufficio l'accertamento delle condizioni che impediscono l'integrale e tempestivo pagamento.
6. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione del tributo, può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi con determinazione dell'importo di ogni singola rata in modo da favorire l'assolvimento del debito in relazione all'effettiva possibilità di spesa del debitore. La rateizzazione o sospensione è concessa al richiedente che non abbia mai in precedenza usufruito del beneficio della rateizzazione oppure ne abbia usufruito ma abbia assolto regolarmente l'obbligazione (pagamento delle somme rateizzate).
7. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a 20.000,00 euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
8. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

9. In caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza stabilita, il funzionario responsabile del tributo contesta al debitore, con lettera raccomandata AR, l'inadempimento, invitandolo a riprendere il pagamento delle somme oggetto del piano di rateazione entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della raccomandata.

In mancanza:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 35. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 nella misura del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

- a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;
- b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- d) a un quarto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tali termini.

Art. 36. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate, con scadenza il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine del 30 aprile.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o apposito bollettino di conto corrente postale.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e contestuale irrogazione della sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora. Si applica l'articolo 34 con riferimento alla possibilità di rateizzazione.

Art. 37. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 38. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 del precedente articolo 15, su richiesta del contribuente, le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di tributo comunale sui rifiuti per gli anni successivi o con le somme dovute a titolo di tributo comunale sui rifiuti a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Art. 39. Somme di modesto ammontare

1. Non sono dovuti versamenti in via ordinaria e rimborsi per somme inferiori o pari a 12 euro per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione coattiva dei crediti qualora l'ammontare dovuto per tributo, sanzioni amministrative e/o interessi, non superi l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 40. Contenzioso e istituti deflativi

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale in materia di accertamento dei tributi, l'istituto dell'accertamento con adesione, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dal regolamento comunale in materia di accertamento dei tributi nonché dalle specifiche norme.

TITOLO VII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'applicazione della Tassa per lo smaltimenti dei rifiuti solidi urbani.

Art. 42. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 43. Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizione.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Il termine per la presentazione della dichiarazione iniziale TARES per l'anno 2013, vincolante per i soggetti che non avevano già presentato dichiarazione ai fini TARSU nonché per tutti coloro che hanno iniziato l'occupazione di locali e aree o hanno variato la situazione precedentemente dichiarata nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2013, è fissato al 30 settembre 2013.
4. In fase di prima applicazione del presente regolamento, l'agevolazione prevista all'art. 23 "Riduzioni per le utenze domestiche" comma 3 avrà decorrenza dalla data del 1 gennaio 2014.

Art. 44. Disposizioni per l'anno 2013

1. Per l'anno 2013 il tributo è liquidato in 2 rate, di cui la prima in acconto e la seconda a conguaglio del tributo dovuto per l'intero 2013. L'acconto è quantificato in via provvisoria sulla base delle tariffe Tarsu 2012; l'importo da versare a conguaglio del tributo per l'intera annualità 2013 è liquidato d'ufficio con applicazione delle tariffe Tares 2013 approvate dal Comune, previo scomputo di quanto già versato in acconto.
2. Ai fini del versamento del tributo relativo alla sola annualità 2013 sono individuate le seguenti scadenze: 15 Luglio e 16 Dicembre.
3. Per l'anno 2013, la maggiorazione è applicata nella misura base di 0,30 euro al metro quadrato di superficie imponibile con versamento, in unica soluzione, direttamente allo Stato, in occasione del pagamento della rata a saldo per l'anno di imposta.
4. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 14, si applica una tariffa monomia, espressa in euro al metro quadro, a copertura integrale dei costi fissi e variabili.
5. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 16, alle utenze domestiche si applica una tariffa monomia, espressa in euro al metro quadro, determinata in relazione al numero degli occupanti, sulla base dei coefficienti ka di cui alla tabella 1 del DPR 158/99.
6. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 18, alle utenze non domestiche si applica una tariffa monomia, espressa in euro al metro quadro, determinata in relazione alla tipologia dell'attività svolta, sulla base dei coefficienti kc di cui alla tabella 3A del DPR 158/99.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE
01. Musei, scuole, biblioteche, enti pubblici, ordini professionali, associazioni culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive e simili
02. Cinematografi, teatri e simili
03. Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta e simili
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre e simili
05. Stabilimenti balneari
06. Esposizioni, autosaloni e simili
07. Alberghi, residence, case per ferie, agriturismo: con ristorante
08. Alberghi, residence, case per ferie, agriturismo: senza ristorante
09. Collegi, convitti, case di cura e di riposo, caserme e simili
10. Studi medici e veterinari, ambulatori analisi, poliambulatori pubblici e privati, ospedali e simili
11. Uffici, studi professionali, agenzie assicurative, di viaggio e simili
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi di abbigliamento, calzature, cartolerie, librerie, ferramenta e altri beni durevoli e simili
14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze e simili
15. Negozi particolari quali antiquariato, filatelia, oreficeria, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, vendita di piccoli animali e simili
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere, saloni di bellezza e simili
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, tappezziere, lavanderie e simili
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommisti
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub e simili
23. Birrerie, hamburgerie, mense e simili
24. Bar, caffè, pasticcerie e simili
25. Supermercati, pane e pasta, pasta fresca, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio e da asporto, rosticceria e simili
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club, sale gioco e simili